



Comune di Molinella

Città Metropolitana di Bologna

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 82 del 29/12/2022

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI IMU ANNO 2023.**

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 21:03, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale, in adunanza ordinaria ed in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti ai sensi di Legge, dello Statuto Comunale e del regolamento per lo svolgimento in videoconferenza del Consiglio Comunale, delle commissioni consiliari, delle conferenze dei capi gruppo consiliari approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 26/05/2022.

Sul punto in oggetto risulta la seguente composizione:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Funzione</i>	<i>Presenza</i>
FEDELE MIMMO	<i>Presidente del Consiglio</i>	<i>Presente</i>
MANTOVANI DARIO	<i>Sindaco</i>	<i>Presente</i>
MAZZA GLORIANA ANTONELLA	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
SOVERINI PAOLO	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
BORSETTI ARIANNA	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
VESTRUCCI SARA	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
PADERNI MASSIMO	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
BARBATANO GIUSEPPE	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
LANDI VALENTINA	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
MEZZAPELLE ANDREA	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
MIMMI LETIZIA	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
STEGANI MARCO	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Assente Giustificato</i>
ZERBINI GIAMPAOLO	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Assente Giustificato</i>
PRENCIPE ILARIA	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
MATTEUCCI UMBERTO	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
GRUPPIONI GIORGIO	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
STAGNI ESTER	<i>Vice Presidente del Consiglio</i>	<i>Presente</i>

Totale	Presenti: 15	Assenti: 2
---------------	---------------------	-------------------

Risultano presenti gli Assessori non Consiglieri, senza diritto di voto:
SCALAMBRA ANDREA, SABATTINI GIULIANA, CARLOTTI MARGHERITA,
RIGHETTI GIANNI, FATTORI LETIZIA

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Dott. Danilo Fricano.

In qualità di Il Presidente del Consiglio, il Sig. Mimmo Fedele assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, Sigg.: SOVERINI PAOLO, PADERNI MASSIMO, PRENCIPE ILARIA.

La dr.ssa Franca Ramanzin, dirigente dell'area servizi finanziari e risorse umane, illustra il punto in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto e richiamato l'art.4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Visto e richiamato l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;

Visto e richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Premesso che ad opera dell'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Preso atto che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili, situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, Ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che prevede l'esenzione, a decorrere dal 2022, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale.

- il comma 760 che prevede per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, che l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Dato atto che il decreto di cui al sopra citato comma 757 non è ancora stato emanato;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito:

- che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU avrebbe avuto decorrenza dall'anno d'imposta 2021 o comunque dal momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756;

- che fino all'adozione del decreto di cui al comma 756 la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Vista la deliberazione n. 20/C del 24/6/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) e la deliberazione n. 82 del 30/12/2021 con la quale si sono approvate le aliquote per l'anno 2022;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2023/2025;

Tutto ciò premesso, si rende necessario, per fare fronte al fabbisogno finanziario per garantire l'erogazione dei propri servizi e il pareggio del Bilancio di Previsione di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 3.200.000,00 e pertanto di procedere alla conferma della misura delle aliquote della Imposta Municipale Propria da applicarsi nell'anno 2023 come segue:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
10,6‰	A) Aliquota ordinaria da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli indicati successivamente.
5‰	B) Abitazioni principali (solo per le categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (nel limite di un C/2, C/6, C/7)
9,5‰	C) Terreni agricoli (fatta eccezione per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, che sono esenti)
10,6‰	D) Fabbricati ad uso produttivo (compresi quelli non utilizzati oppure locati) appartenenti ai gruppi catastali A10-C-D
1‰	E) Fabbricati rurali di cui all'art. 750 legge n. 160/2019

Per l'abitazione principale e relativa pertinenza, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale i A/1, A/8, e A/9, si applica la detrazione di €. 200,00;

Analizzati lo schema di bilancio e le previsioni di spesa, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, l'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Visti:

- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Effettuata votazione con scrutinio palese, per alzata di mano, col seguente esito:

Presenti 15 , Votanti 15 , Favorevoli 11 , Contrari. 4 componenti consiliari (Ilaria Prencipe, Umberto Matteucci, Giorgio Gruppioni, Ester Stagni), Astenuti //

DELIBERA

1. di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2023, come segue:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
10,6‰	A) Aliquota ordinaria da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli indicati successivamente.
5‰	B) Abitazioni principali (solo per le categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (nel limite di un C/2, C/6, C/7)
9,5‰	C) Terreni agricoli (fatta eccezione per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, che sono esenti)
10,6‰	D) Fabbricati ad uso produttivo (compresi quelli non utilizzati oppure locati) appartenenti ai gruppi catastali A10-C-D
1‰	E) Fabbricati rurali di cui all'art. 750 legge n. 160/2019

3. di stimare in €. 3.200.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2023 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 871.630,71 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
4. di determinare per l'abitazione principale di cui al punto B) la detrazione base di € 200,00 (che si applica alle abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9) e di dare atto che se la detrazione per l'abitazione principale, di cui ai punti precedenti non trova capienza nell'imposta dovuta per la prima casa, sono scomputabili sull'imposta relativa alle pertinenze;
5. di recepire, così come previsto dall'art. 1 comma 747 lett. c) della Legge 160/2019, la riduzione del 50% dell'imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che:
 - ❖ il Contratto di Comodato sia debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
 - ❖ il Comodante deve avere residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso Comune;
 - ❖ il Comodante deve possedere una sola abitazione in Italia oppure anche due, ma una adibita a propria abitazione principale nello stesso comune ove è ubicato il fabbricato concesso in comodato;
 - ❖ il Comodante non deve possedere immobili accatastati come A1, A8, A9;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.
7. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in virtù dell'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000, con la seguente votazione, espressa con scrutinio palese per alzata di mano, dal seguente esito: presenti 15, votanti 15, favorevoli 15, contrari //, astenuti//.

COMUNE DI MOLINELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

Il Presidente del Consiglio
Mimmo Fedele

Il Segretario Generale
Dott. Danilo Fricano

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 82 del 29/12/2022